



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2020-2021**

## **Comunicato Ufficiale N°20 del 31/07/2020**

**Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,  
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**100) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SIMONE BARNI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SSD COLLEFFERRO CALCIO ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F. E ALL'ART.39 LETTERA FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DI RAFFAELLO CECCARONI PRESIDENTE DELLA SSD COLLEFFERRO CALCIO ALL'EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.39, LETTERA FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ SSD COLLEFFERRO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..**

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di sanzionarli come segue:

- Barni Simone, mesi 3 di inibizione;
- Ceccaroni Raffaello, mesi 3 di inibizione;
- SSD Colleferro Calcio, ammenda euro 300,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

**101) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO IMPERATORI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER LA A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART.23 DELLE N.O.I.F., A CARICO DI STEFANO PULIANI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., AGLI ARTT. 37 E 39 LETT. E) E EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 1974, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..**

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di sanzionarli come segue:

- Imperatori Marco, mesi 2 di inibizione;
- Puliani Stefano, mesi 2 di inibizione;
- ASD Castelnuovo di Farfa 1974, ammenda euro 200,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

**102) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LASHEVSKY AMIT, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1, DEL C.G.S. E ART.42, LETTERA A) DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELLA SOCIETÀ BOREALE DON ORIONE ASD A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..**

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di comminare alla società Boreale Donorione A.S.D. l'ammenda di euro 100,00 ed al calciatore Lashevsky Amit la sanzione dell'ammonizione.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

**103) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIULIANELLO CALCIO, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE SIG. MAURO LUCARELLI, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.28, COMMA 4 DEL VIGENTE C.G.S..**

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere la società A.S.D. Giulianello Calcio responsabile delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di comminare alla stessa l'ammenda di Euro 300,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

**104) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LEONI MIRKO, TESSERATO NELLA S.S. 2017-18 PER LA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY (ORA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY VELITRUM), PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART.40, CO.1 LETTERA EC DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (NORMA CITATA DEL R.S.T. OGGI, RISPETTIVAMENTE, TRASFUSA NELL'ART.39, COMMA 1, LETTERA FD DEL PREDETTO REGOLAMENTO), DEL SIG. BASTIANELLI LUIGI, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY (ORA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY VELITRUM) ALL'EPOCA DEI FATTI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART.40., CO.1 LETTERA EC DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (NORMA CITATA DEL R.S.T. OGGI, RISPETTIVAMENTE, TRASFUSA NELL'ART. 39, COMMA 1, LETTERA FD DEL PREDETTO REGOLAMENTO) E DELLA A.S.D. FORTITUDO ACADEMY VELITRUM (GIÀ A.S.D. FORTITUDO ACADEMY), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4., COMMA 1 E 2, DEL C.G.S..**

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di sanzionarli come segue:

- Bastianelli Luigi, mesi 2 di inibizione;
- Leoni Mirko, mesi 2 di inibizione;
- ASD Fortitudo Academy Velitrum, ammenda euro 300,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

**1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CIAMPINO CA5, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere la società A.S.D. Real Ciampino CA5 dagli addebiti regolamentari ascritti.  
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.  
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.  
Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 31 luglio 2020**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli